



Provincia di Ravenna

N. 109 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 15/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno **duemilatredici**, addì **quindici**, del mese di **Maggio**, alle ore **09:30**, si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA PROVINCIALE, sotto la presidenza del Sig. CASADIO CLAUDIO, presenti i Sigg.ri:

CASADIO CLAUDIO	Presidente	Presente
BESSI GIANNI	Vice Presidente	Presente
RONCHINI LUCIANO	Assessore	Presente
PRONI ELEONORA	Assessore	Presente
VALENTI PAOLO	Assessore	Presente
RIVOLA FRANCESCO	Assessore	Presente
RONCUZZI MARA	Assessore	Assente
VALGIMIGLI SECONDO	Assessore	Presente

Il Presidente, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **RAVAGNANI ANDREA**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare su:

OGGETTO n.: 5

DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA PROVINCIALE

UDITA la relazione dell'Assessore Affari generali ed istituzionali, resa sulla base dell'istruttoria formulata dal servizio segreteria, dalla quale emerge che:

- il comma 1 dell'articolo 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;

- la lettera c) dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 stabilisce che i provvedimenti generali organizzatori, occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, adottati dall'amministrazione riguardano *“l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze”*;

- il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede il pagamento di costi per il rilascio di copie conseguente all'esercizio del diritto di accesso e di informazione;

- il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 16 aprile 2013, prevede che *“L'esercizio del diritto di accesso mediante l'esame dei documenti amministrativi è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura nella misura stabilita dall'amministrazione, salve comunque le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di segreteria...omissis...”*;

- CONSIDERATO CHE ad oggi, il costo di riproduzione per il rilascio di copie di documenti e/o atti della Provincia e i diritti di segreteria è stabilito e disciplinato nelle Tabelle A e B della deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 del 2 Febbraio 1994 ad oggetto: *“Direttive per l'attuazione del regolamento per la disciplina del diritto all'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi in esecuzione dell'art. 25 della Legge n. 816/85, dell'art. 7 della Legge n. 142/90 e dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e dal Provvedimento del Presidente della Provincia n. 230 del 9 agosto 1999 ad oggetto: “Determinazione dei costi di riproduzione per il rilascio di copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse”*;

- che occorre tenere conto:

- delle diverse modalità previste da norme successive a quella attualmente in vigore oltre che della contestualizzazione/aggiornamento dei costi, temperato con il contestuale ampliamento della disciplina dell'accesso ed in applicazione del principio di trasparenza;

- oltre che:

- del combinato disposto di cui agli articoli 25, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, ai sensi del quale l'esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo oltre che di diritti di ricerca e di visura; all'art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs 184/2001 ai sensi del quale gli atti organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso disciplinano l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie di documenti di cui sia stata fatta richiesta;

- resta comunque in vigore quanto previsto in materia di diritti di segreteria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, 41 e 42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e relativa tabella D allegata oltre che da leggi speciali;

RITENUTO di dover, pertanto, rivedere le modalità di rilascio di copie, semplici o conformi, ed aggiornare le tariffe inerenti tali rilasci, tenuto conto anche delle previsioni assunte da enti limitrofi o di pari livello, come meglio dettagliato nella tabella allegata sub A) alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la quantificazione dei costi così come riportata nell'unito allegato sub A tiene conto delle spese riferibili alla riproduzione dei documenti e alla complessità dell'attività di ricerca senza comportare alcun ricarico a favore dell'amministrazione;

RILEVATA la competenza ai sensi del combinato disposto di cui alla lettera f), comma 2 dell'articolo 42 e all'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
- la Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal *responsabile della ragioneria*;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente competente, entrambi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe per il rilascio di copie di documenti amministrativi, stabilite nell'allegato sub A della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. DI DISPORRE che al Tariffario sia data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web della Provincia di Ravenna;
3. DI DARE ATTO che le relative somme introitate per le spese di ricerca e visura saranno accertate alle dovute voci di bilancio secondo competenza;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di provvedere a rendere note quanto prima le nuove tariffe inerenti l'esercizio del diritto di accesso;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Provincia di Ravenna

ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA

SETTORE: Affari generali/SGG N. 58 DATA: 13/05/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. APPROVAZIONE.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore/servizio* interessato ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Ravenna, 14/05/2013

IL DIRIGENTE del SETTORE/SERVIZIO
F.to RAVAGNANI ANDREA



Provincia di Ravenna

ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA

SETTORE/SERVIZIO: AFFARI GENERALI/AFFARI GENERALI

N. 58

DATA: 13/05/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. APPROVAZIONE.

SETTORE RAGIONERIA

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio

Visto.

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Ravenna, li 14/05/2013

IL RAGIONIERE CAPO
F.to BASSANI SILVA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CASADIO CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA:

- a) che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. _____ DI REGISTRO) dove rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- b) che contestualmente, con nota P.G. n. _____, viene comunicata ai capigruppo consiliari la pubblicazione all'albo della stessa, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to _____

Ravenna, 23/05/2013

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna,

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to _____

Ravenna,

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata **pubblicata** nel suddetto registro di albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2013 al 07/06/2013

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to _____

Ravenna,

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.